



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 00312/2020

IL COLLEGIO ARBITRALE

Nel procedimento di arbitrato, iscritto al R.G. Arbitrati n. 3/2020, presentato, in data 4 marzo 2020, dalla società TMP Soccer S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Tullio Tinti, contro la società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Pres. Giuliano Tosti, in virtù del mandato conferito alla suddetta istante, per l'intermediazione relativa al trasferimento dalla società U.S. Salernitana al club ascolano del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Pucino.

Definitivamente pronunciando all'unanimità

PQM

Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente Ascoli Calcio 1898 S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 35.000,00 più IVA, oltre interessi moratori dalle scadenze contrattuali.

Condanna l'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. a rifondere all'istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Stabilisce a carico della soccombente Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.500,00, così ripartiti: al Presidente € 1.400,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.050,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge per questi ultimi, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

Stabilisce a carico di Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 350,00.

Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 25 maggio 2020.

IL PRESIDENTE

F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 25 maggio 2020.

LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT